



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

D.U.V.R.I.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze

(art. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

Appalto: Servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali dell'Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Civico, di Cristina e Benfratelli.

Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli"
Piazza Nicola Leotta n.4 – 90127 Palermo.

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	RICHIAMO NORMATIVO	3
3.	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – DETERMINAZIONE 5 MARZO 2008.....	5
4.	FINALITA'.....	10
5.	SCOPO.....	10
6.	CAMPO DI APPLICAZIONE.....	10
7.	INFORMAZIONI DELL'APPALTATORE.....	11
7.1	DATI GENERALI.....	11
7.2	SEDE LEGALE.....	12
7.3	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELL'APPALTATORE.....	12
8.	INFORMAZIONI DEL COMMITTENTE.....	13
8.1	DATI GENERALI.....	13
8.2	ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE.....	13
8.3	INFORMAZIONI TECNICHE.....	13
8.4	EVENTUALI INDICAZIONI SU ULTERIORI APPALTI ATTIVI.....	13
8.5	INFORMAZIONE SUI RISCHI DELL'ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE.....	14
8.6	NORME COMPORTAMENTALI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	14
9.	DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO	16
9.1	Coordinamento delle Fasi Lavorative.....	16
9.2	Fasi lavorative	16
9.3	Prescrizioni generali sui collegamenti degli impianti elettrici.....	17
9.4	Prescrizioni generali relative alle singole fasi	17
10.	RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN MANIERA DIFFUSA NELLE AREE DELLA COMMITTENZA.....	18
10. 1	EMERGENZA.....	23
11.	RISCHI DI INTERFERENZA.....	24
11.1	Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore.....	24
11.2	Individuazione dei rischi di interferenza.....	25
12.	ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE.....	33
13.	COSTI DELLA SICUREZZA.....	36
14.	CONCLUSIONI.....	36
15.	FIRME PER APPROVAZIONE.....	37

1. PREMESSA

L'art. 3 della L. 123/2007, così come riaffermato nell'art. 26, commi 3-5-6, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e s.m.i., prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni.

Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. per i datori di lavoro.

Il presente documento, detto **D.U.V.R.I.**, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori della Committenza, presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro.

Tale documento dovrà essere condiviso, prima dell'inizio delle attività connesse all'appalto, in sede di riunione congiunta tra l'impresa aggiudicataria e l'Azienda Ospedaliera.

2. RICHIAMO NORMATIVO

Art. 26 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) Verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) Acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) Acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

3. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE – DETERMINAZIONE 5 MARZO 2008

Si riportano di seguito alcuni passi della determinazione n° 3/2008 (GU n° 64 del 15-3-2008).

Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.

Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

..... Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.

Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:

- ❖ Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;*
- ❖ Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;*
- ❖ Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;*
- ❖ Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).*

Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da

interferenza le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.

..... Per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- ❖ La mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);*
- ❖ I servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- ❖ I servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha poi chiarito che il DUVRI e' un documento «dinamico», per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori autonomi.

L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre effettuata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo rese necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento.

Infine, si fa presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che dovrà essere allegato al contratto di appalto, poiché l'appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara .

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:

- a) Gli apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);*
- b) Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;*
- c) Gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);*
- d) I mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);*
- e) Le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;*
- f) Gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;*
- g) Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area*

interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.

Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare che l'appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice. Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui è prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si palesa l'opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d'appalto. In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi in tale fase la possibilità per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera a) del codice prevede infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

Si evidenzia, quindi, l'opportunità di inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

Costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso

In merito al novellato art. 86, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza, ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle proprie attività.

Per risolvere questa problematica è necessario considerare che le modifiche all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si collocano nell'ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare, nella verifica della congruità delle offerte, che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto,

deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, servizi e forniture. D'altro canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e caratteristiche dei servizi e delle forniture».

Va inoltre considerato che la più volte citata Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che « per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta».

Infine, occorre rilevare che i rischi dell'attività svolta da ciascuna impresa sono noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non è possibile per la stazione appaltante conoscere le diverse realtà organizzative delle imprese che si aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realtà cui sono strettamente connessi i rischi delle relative attività.

Sulla base di quanto sopra discende che:

- 1) Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato;*
- 2) Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.*

Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).

Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorità ritiene che:

A. per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza:

- a) La mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;*
- b) I servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;*
- c) I servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.*

B. Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel DUVRI, richiamate in precedenza.

C. Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e

di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

IL RUP
Arch. Vincenzo Campo



4. FINALITA'

Il presente Documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto dalla stazione appaltante, prima di esperire la gara di appalto, e costituisce adempimento al dettato dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 2 del medesimo articolo e cioè:

- ❖ Per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ❖ Per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l'oggetto dell'appalto.

5. SCOPO

Il presente Documento ha lo scopo di:

- ❖ Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l'Impresa aggiudicataria e le altre imprese già operanti nel medesimo sito, per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto con particolare riguardo all'individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra tutti lavoratori impegnati ad operare nello stesso ambiente;
- ❖ Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.

6. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il DUVRI riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'Impresa aggiudicataria e il personale di altre Ditte che operano presso gli stessi siti e presenti presso i locali dell'Azienda.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il Responsabile dell'Azienda committente su comunicazione o richiesta preventiva da parte del responsabile dei lavori della Ditta appaltatrice convocherà la riunione di coordinamento affinché con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

E' comunque necessario che in fase di consegna dei lavori venga effettuato un sopralluogo congiunto, opportunamente verbalizzato, tra il Responsabile dell'Azienda committente e il Responsabile del lavoro della Ditta appaltatrice per verificare l'efficacia delle misure adottate nel DUVRI.

7. INFORMAZIONI DELL'APPALTATORE

7.1. DATI GENERALI (Da compilare a cura dell'appaltatore):

DENOMINAZIONE IMPRESA APPALTATRICE	
RAGIONE SOCIALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA	
INDIRIZZO	
CITTA'	
PROVINCIA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	
N. ro ISCRIZIONE C.C.I.A.A.	
POSIZIONE INAIL	
POSIZIONE INPS	
POSIZIONE CASSA EDILE	

7.2. SEDE LEGALE (Da compilare a cura dell'appaltatore se diversa dalla sede amministrativa):

INDIRIZZO	
CITTA'	
PROVINCIA	
TELEFONO	
FAX	
E-MAIL	

7.3. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DELL'APPALTATORE (Da compilare a cura dell'appaltatore):

Legale rappresentante	
Responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP)	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Medico Competente/Autorizzato	
Referente presso l'unità locale / sede svolgimento attività	

Addetti impiegati per l'appalto in oggetto	uomini	donne	p.handicap	< 18 anni
Lavoratori a tempo determinato				
Lavoratori a tempo indeterminato				
Totali				
Totale generale				

Lavoratori dell'appaltatore:

Matricola	Nominativo	Mansione

8. INFORMAZIONI DEL COMMITTENTE

8.1. DATI GENERALI

COMMITTENTE	AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE "CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI"
PARTITA IVA / CODICE FISCALE	05841770828
INDIRIZZO	Piazza Nicola Leotta, n. 4
CITTA'	Palermo
PROVINCIA	Palermo
CAP	90127
TELEFONO	0916661111
FAX	0916662305
URL	www.arnascivico.it

8.2. ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREVENZIONE DEL COMMITTENTE

Legale rappresentante	Dott. Roberto Colletti
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)	Ing. Salvatore Sapienza
Responsabile del procedimento (RUP)	Arch. Vincenzo Campo

8.3. INFORMAZIONI TECNICHE

Il Settore Tecnico e Patrimoniale dell'Azienda committente è a disposizione per eventuali problematiche tecniche nonché richieste di informazioni relative a:

- ❖ Planimetrie delle aree/locali oggetto dell'appalto o ad esso collegati;
- ❖ Elaborati grafici degli impianti elettrici, idraulici, aeraulici;
- ❖ Punti dell'alimentazione elettrica ove è possibile installare quadri elettrici di derivazione per eventuali allacciamenti;
- ❖ Attrezzature di proprietà di questa Azienda Ospedaliera messe a disposizione nell'eventualità dell'uso promiscuo se previsto da contratto.

8.4. EVENTUALI INDICAZIONI SU ULTERIORI APPALTI ATTIVI

IMPRESA APPALTATRICE	TIPOLOGIA ATTIVITA'	RISCHI/NOTE

8.5 INFORMAZIONE SUI RISCHI DELL'ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE

Ai sensi di quanto previsto all'art.26, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. il Committente fornisce alle Imprese appaltatrici dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinate ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Per ottemperare a quanto disposto dalla sopra richiamata norma questa azienda ha predisposto il "Documento Informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" che farà parte integrante del presente DUVRI.

8.6. NORME COMPORTAMENTALI NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per l'esecuzione dell'appalto attenersi alle seguenti norme comportamentali generali:

- ❖ Concordare le tempistiche (es giorni ed orari di accesso ai locali) con i referenti Aziendali identificati in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali interferenze con l'attività dell'Azienda committente;
- ❖ Svolgere la propria attività con particolare perizia e accortezza al fine di non procurare danni a persone o a cose;
- ❖ Accedere alle aree aziendali seguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale dell'Azienda committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle emergenze;
- ❖ Allontanare, tempestivamente, contenitori, scatole, casse, cesti, roller, pallets vuotati e rifiuti. Non sono permessi, se non autorizzati dal Committente, stoccaggi né di prodotti né di attrezzature;
- ❖ Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le prescrizioni di tutte le relative misure di tutela e le cautele prevenzionistiche per i rischi specifici e propri dell'attività;
- ❖ Attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- ❖ Non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- ❖ Segnalare e delimitare le zone di lavoro vietandone l'accesso ed il passaggio delle persone non autorizzate;
- ❖ Delimitare la zona d'intervento o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
- ❖ Usare i mezzi protettivi individuali;
- ❖ Non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa e per l'utenza presente nelle adiacenze;
- ❖ Lasciare a lavori ultimati la zona interessata sgombra e libera da macchinari e rifiuti;
- ❖ Impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
- ❖ Segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);

- ❖ Richiedere l'intervento del Referente dell'Azienda in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
- ❖ Utilizzare solo i servizi igienici riservati ai visitatori e, comunque, identificati preventivamente dal personale dell'Azienda committente;
- ❖ Seguire, nelle situazioni di allarme e/o di emergenza in genere, le istruzioni del personale in servizio dell'Azienda committente;
- ❖ Prendere visione delle uscite di emergenza e dei relativi percorsi, che, comunque devono sempre essere lasciati liberi e sgombri;
- ❖ Essere identificabili tramite cartellino o tesserino di riconoscimento personale, corredato di fotografia e generalità del lavoratore e che riporti anche il nome della ditta/impresa, ciò al fine di un'agevole identificazione da parte dei dirigenti e preposti dell'Azienda committente.

E' fatto, invece, divieto assoluto di:

- ❖ Accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate all'appalto;
- ❖ Permanere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro
- ❖ Introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;
- ❖ Usare gli apparati elettrici, idraulici e di scarico presenti nelle strutture di pertinenza dell'Azienda senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del competente Settore Tecnico dell'Azienda ospedaliera;
- ❖ Rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria competenza;
- ❖ Compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- ❖ Compiere lavori usando fiamme libere nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
- ❖ Fumare, gettare mozziconi o materiale infiammabile in tutte le strutture di pertinenza di questa Azienda;
- ❖ Ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ❖ Compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, registrazione, ecc.);
- ❖ Utilizzare attrezzature ed utensili della Committenza e viceversa (salvo autorizzazioni specifiche);
- ❖ Assumere alcool o sostanze stupefacenti in qualsiasi quantità all'interno delle strutture dell'Azienda committente.

Il Committente si impegna a trasmettere all'appaltatore, prima dell'attivazione dell'appalto, "Documento Informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" al fine di informarla sui rischi specifici esistenti nelle proprie strutture e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs n.81/08. e s.m.i.

9. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

9.1 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all'interno dell'edificio aziendale, da parte dell'appaltatore, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede o dal responsabile del coordinamento dei lavori affidati in appalto o del responsabile del Servizio Tecnico, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di interrompere immediatamente i lavori.

Il responsabile incaricato dal committente e il responsabile incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede.

E' opportuno ricordare che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art.26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008.

9.2 Prescrizioni generali sui collegamenti degli impianti

Prima dell'inizio dei lavori è necessario ottenere tutte le informazioni necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli impianti elettrici qualora presenti.

In tal caso durante i lavori si dovrà tenere in particolare considerazione della eventuale vetustà degli impianti.

10. RISCHI SPECIFICI PRESENTI IN MANIERA DIFFUSA NELLE AREE DELLA COMMITTENZA

L'attività oggetto del presente appalto introduce rischi specifici di particolare entità, ulteriori rispetto a quelli già presenti negli ambienti.

Di seguito sono riportate i rischi presenti nell'ambiente di lavoro dell'azienda committente. Sono inoltre descritte le relative misure di prevenzione adottate.

Elenco rischi	Misure di Prevenzione
Investimento da parte di mezzi	Gli automezzi che accedono alle vie di transito esterne del presidio ospedaliero devono procedere a passo d'uomo. Mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose alla segnaletica stradale e di sicurezza. Durante la fase di scarico del materiale deve essere transennata parte dell'area di transito prospiciente il magazzino. Deve essere posto apposito cartello e devono essere posizionate adeguate transenne. Almeno una persona deve essere incaricata di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi di eventuali automezzi di passaggio.
Potenziali carenze strutturali	Applicare quanto previsto nel "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o in apposita procedura se considerato necessario
Accesso di estranei in area dei lavori	E' vietato l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette alle lavorazioni.
Caduta di materiale dall'alto	La possibilità di caduta dei materiali sollevati e spostati sarà impedita mediante la corretta sistemazione dei materiali stessi ed accorgimenti relativi alla loro natura, forma e peso. Gli effetti conseguenti la caduta dei materiali saranno, nei limiti di ragionevole possibilità, eliminati, o almeno ridotti, mediante mantovane, impalcature, tettoie, reti, che abbiano robustezza, forma e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in eventuale caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, sarà impedito l'accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti indosseranno comunque il casco.
Movimentazione carichi	Movimento delle merci all'interno dell'azienda ospedaliera. Le movimentazioni avvengono sia manualmente che con mezzi meccanici. I magazzini sono dotati di trans pallet. I reparti sono dotati di carrelli e roller. La movimentazione manuale dei carichi pesanti sarà ridotta al minimo al fine di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto.

	In ogni caso si adotteranno accorgimenti quali la movimentazione con mezzi meccanici o la ripartizione dei carichi. Il carico da movimentare sarà reso facilmente afferrabile senza presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al lavoratore. In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale sarà preceduta ed accompagnata da un'adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
Deposito di materiali	Il deposito di materiali in cataste, sarà collocato in modo tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi e possibilmente in zone appartate e delimitate. Verificare la superficie di appoggio prima di iniziare il deposito è buona pratica.
Scivolamenti o cadute	L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute. I percorsi per la movimentazione dei carichi ed i luoghi destinati a deposito, saranno scelti in modo da evitare, per quanto possibile, le zone di transito delle persone. Prestare particolare attenzione ai lavori in altezza, come ad esempio attività di pulizia, di manutenzione e di ispezione che vengono svolte a soffitto ove è possibile caduta sia di oggetti che delle persone stesse. Attenzione a zone con pavimenti bagnati, ostacoli sui percorsi, pozzetti aperti, segnalati adeguatamente dalla committente o da ditte appaltatrici terze autorizzati dalla committente.
Punture, tagli, abrasioni	Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo tali da procurare lesioni, sarà impedito mediante accorgimenti collettivi o indossando i dispositivi di protezione individuale. Tutti gli organi lavoratori delle macchine saranno protetti contro i contatti accidentali. Ove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive mediante la delimitazione delle aree a rischio, gli addetti faranno uso di idonei dispositivi di protezione individuale adatti alla specifica mansione: calzature di sicurezza, guanti in neoprene, PVC o NBR., grembiuli, schermi, occhiali, ecc.
Elettrocuzione	L'alimentazione elettrica dell'apparecchio dovrà avvenire mediante cavo di alimentazione flessibile multipolare. L'apparecchio dovrà, inoltre, essere dotato di interruttore generale e differenziale ubicati sul quadro elettrico. <u>Cavi di alimentazione: prolunghie.</u> Per portare l'alimentazione nei luoghi dove non è presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghie la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata in funzione della potenza richiesta. E' vietato approntare artigianalmente le prolunghie: andranno utilizzate, pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per posa mobile.

	<u>Cavi di alimentazione: disposizione.</u> I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l'uso di tenditori, tamburi avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi. <u>Cavi di alimentazione: utilizzazione.</u> Prima di utilizzare un'apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore nell'isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L'uso dei cavi deteriorati è tassativamente vietato. Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l'interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. Dopo l'utilizzazione i cavi di alimentazione (dell'apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi. <u>Collegamenti volanti.</u> I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati. <u>Cavi di alimentazione: temperature di esposizione.</u> La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C. <u>Pressacavo.</u> Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all'interno del corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve, pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle prese. <u>Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli.</u> Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese, vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere la tensione all'impianto. Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti, dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.
--	---

	<u>Allaccio apparecchiature elettriche.</u> Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che: - l'interruttore di avvio della macchina o utensile sia "aperto" (motore elettrico fermo); - l'interruttore posto a monte della presa sia "aperto" (assenza di tensione alla presa). <u>Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni.</u> Durante le interruzioni di lavoro deve essere tolta l'alimentazione all'apparecchiatura elettrica. <u>Come collegare e disinnestare una spina.</u> Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l'impugnatura della spina stessa. Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi, invece, sempre spine e prese normalizzate. <u>Dispositivi di sicurezza: by-pass.</u> Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica. <u>Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell'uso.</u> Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare: - il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell'isolamento); - la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all'impianto di terra. <u>Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell'impianto.</u> Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave. <u>Apparecchiature elettriche: targhetta.</u> Tutte le apparecchiature elettriche (fisse, mobili, portatili o trasportabili) devono essere corredate di targhetta su cui, tra l'altro, devono essere riportate la tensione, l'intensità ed il tipo di alimentazione prevista dal costruttore, i marchi di conformità e tutte le altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Agenti chimici e cancerogeni	Rischio dovuto a presenza/uso di reagenti di laboratorio, disinfettanti, decontaminanti, gas anestetici e medicinali (soprattutto antitumorali); è dovuto alla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. Può essere legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze. E' costituito dalla possibilità di esposizione (per inalazione e/o contatto) a sostanze chimiche, sotto forma di solidi, liquidi, aerosol, vapori. Può essere legato alla manipolazione diretta di sostanze chimiche o all'interazione accidentale con lavorazioni che avvengono nelle vicinanze. I reparti dove sono presenti sostanze a rischio sono in particolare i laboratori, l'oncologia, l'ematologia, l'anatomia patologica, gli

	ambulatori, le sale operatorie, sale parto, sale autoptiche, gli ambienti dove si eseguono le disinfezioni degli strumenti, locali tecnici. Se di pertinenza con il lavoro in appalto, la Committenza fornisce all'Appaltatore le schede di sicurezza relative. Va inoltre posta particolare attenzione alle interazioni fra attività che possono comportare rischi d'incendio (possibilità di inneschi nelle vicinanze di sostanze chimiche infiammabili o combustibili). Comportamenti generali e precauzioni • Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio, per gli interventi da eseguire. • Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale. • Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione di Dirigenti o Preposti del reparto in cui si opera. • Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio. • Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. E' buona norma indossare guanti (specifici) durante le operazioni lavorative, lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee. • Non toccare bottiglie e contenitori vari dei quali non se ne conosca il contenuto e la sua pericolosità (osservare i simboli di pericolo e le informazioni contenute sull'etichetta dei prodotti). • Astenersi dal compiere operazioni pericolose in prossimità di recipienti contenenti sostanze chimiche e comunque all'interno dei laboratori aziendali (fumare, ecc.) • Se è necessario l'ingresso in laboratorio accertarsi (mediante informazioni dai responsabili del reparto/servizio) sulla necessità o meno di indossare i dispositivi di protezione individuale.
Rischio Biologico	Le occasioni di esposizione sono legate alla contaminazione di superfici, alla puntura accidentale con taglienti contaminati, all'imbrattamento della cute non protetta con liquidi biologici contaminati. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio biologico sono raccolti in contenitori opportunamente segnalati, sono collocati nei reparti, e stoccati provvisoriamente in locali dedicati. Gli agenti biologici più rilevanti da considerarsi in materia di rischio per il personale esposto sono quelli dell'Epatite A, Epatite B, Epatite C, HIV, Tubercolosi, Meningite. Comportamenti generali e precauzioni • Avvertire Dirigenti o Preposti del proprio accesso nel reparto/servizio. • Accertarsi della necessità di indossare/utilizzare dispositivi di protezione individuale. • Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si

	conosca l'uso. • Durante gli interventi lavorativi evitare di entrare in contatto con luoghi, attività, persone non previste, al fine di non costituire pericolo o intralcio. • Applicare le norme igieniche evitando di: portarsi le mani alla bocca o agli occhi, mangiare, fumare. • Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, coprire con cerotti o medicazioni apposite eventuali graffi o lesioni cutanee.
Rischio Radiologico	In ambiente sanitario le sorgenti di radiazioni ionizzanti sono rappresentate da apparecchi radiologici per uso diagnostico o terapeutico e da sostanze radioattive anch'esse utilizzate a scopi diagnostici e terapeutici. I locali dove può essere presente il rischio radiologico sono contrassegnati con l'apposito segnale. L'accesso in tali zone è consentito esclusivamente previa autorizzazione del Direttore dell'U.O.
Ustioni causate da elementi caldi di apparecchiature o impianti; ustioni da freddo a causa di sversamento di liquidi criogeni (ad esempio azoto liquido), o ambienti ed apparecchiature mantenute a bassa temperatura; ustioni causate da agenti chimici.	Si raccomanda di prestare attenzione nelle attività vicino ad elementi caldi o a contenitori di liquidi o gas criogeni, ovvero a contenitori contenenti sostanze chimiche. Medesime precauzioni devono essere adottate se si effettuano attività nei locali tecnici o corridoi sotterranei dove possono essere presenti tubazioni che al contatto potrebbero provocare ustioni (generalmente di colore rosso), ovvero nei luoghi in cui si utilizzano o si stoccano gas criogeni (ustioni da freddo) o congelatori e celle frigorifere. Durante le operazioni di travaso di materiali criogeni devono essere allontanate le persone presenti, areati i locali ed indossati idonei DPI.
Lavori in quota o con rischio di caduta nel vuoto	Le attività di lavori in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) o attività che espongono i lavoratori verso il vuoto devono essere svolte da personale che ha svolto specifici corsi formativi ed addestrativi e con idonei sistemi di trattenuta e DPI.

10.1 EMERGENZA

In caso di **emergenza** (incendio, sisma, ecc.), il sistema organizzativo di cui si è dotata l'Azienda prevede la presenza di lavoratori specificamente formati ed addestrati (*squadra di emergenza*) che agiscono in accordo con procedure specifiche per la prevenzione degli incendi e per la gestione dell'evento (*piani di emergenza*); inoltre è già predisposta una apposita cartellonistica indicante le vie di esodo e le norme da seguire.

Gestione delle Emergenze: Vie di Fuga e Uscite di Sicurezza

La Ditta Appaltatrice deve:

- Preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza;
- Mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza;
- Mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili;
- Partecipare alle prove di evacuazione.

Il Committente assicura:

- La predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione dei membri componenti la squadra di emergenza (addetti all'emergenza), le modalità per l'eventuale interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua e dei gas tecnici.

Gestione delle Emergenze: Incendio

In caso di rilevazione d'incendio, il personale appartenente alle imprese esterne deve:

- Segnalare la presenza di incendio al personale del reparto;

Oppure

- Avvisare Centralino Aziendale;
- Allertare le persone in zona;
- Seguire le indicazioni riportate sulle planimetrie "voi siete qui".

Nel caso di **segnalazione o avviso di allarme** il personale appartenente alle imprese esterne, deve:

- Mettere in condizioni di sicurezza impianti e attrezzature (es.: disattivare apparecchiature elettriche, spegnere fiamme libere, ecc.);
- Rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di soccorso e alla movimentazione generale;
- Recarsi all'esterno attraverso l'uscita di emergenza più vicina, seguendo l'apposita segnaletica;
- Il più alto in grado, del personale della Ditta Appaltatrice, verifica che non vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettua il censimento dei propri colleghi.
- A nessuno è consentito rientrare nei locali di lavoro fino a quando non viene data la comunicazione di **"cessato allarme"** per l'accesso ai locali.

11. RISCHI DI INTERFERENZA

In questa sede vengono rilevate 2 tipologie di rischi di interferenza:

- 1 Rischi di interferenza con le attività presenti sul luogo aziendale (attività ospedaliera, utenza esterna, ecc.),
- 2 Rischi di sovrapposizione tra le fasi di lavoro.

11.1 Rischi introdotti in azienda da parte dell'appaltatore

L'appaltatore che interviene nell'edificio aziendale deve preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e

protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'appaltatore che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze, nell'ambito della sede aziendale dove si interviene.

I responsabili della sede, nell'ambito delle quali si svolgono lavorazioni continuative con presenza di cantieri temporanei, devono essere informati circa il recapito dei responsabili dell'impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di emergenza connesse con la presenza delle lavorazioni.

Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere:

- lo smaltimento pianificato presso discariche autorizzate
- le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari
- la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo.

11.2 Individuazione dei rischi di interferenza

Rischi da interferenze	Misure di Prevenzione	Provvedimento Adottato
Presenza di mezzi trasporto o altri mezzi o persone presenti nelle aree aziendali	Consegna del "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o di apposita procedura se considerato necessario. DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) quando necessario	Gli automezzi che accedono alle vie di transito esterne del presidio ospedaliero devono procedere a passo d'uomo. Mantenersi sempre a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose alla segnaletica stradale e di sicurezza. Durante la fase di scarico del materiale deve essere transennata parte dell'area di transito prospiciente il magazzino. Deve essere posto apposito cartello e devono essere posizionate adeguate transenne. Almeno una persona deve essere incaricata di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi di eventuali automezzi di passaggio.
Fumi prodotti da gas di scarico	Consegna del "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o di apposita procedura se considerato necessario. DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) quando necessario	Le manovre all'interno dell'area di scarico e deposito devono essere effettuate con motore al minimo. Durante la fase di deposito i motori degli automezzi devono essere spenti.

I lavori sono eseguiti allo interno/esterno dell'edificio aziendale	Ogni attività interna o esterna all'edificio dovrà svolgersi a seguito di coordinamento tra l'impresa aggiudicatrice e i responsabili della sicurezza e datore di lavoro dell'azienda committente.	Sono state prese le opportune misure di coordinamento.
L'esecuzione dei lavori durante l'orario di lavoro dell'azienda committente	Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli uffici/locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. Il Datore di Lavoro, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite. Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori, il Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il RSPP (ed eventualmente il medico competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività lavorative.	L'impresa aggiudicatrice deve preventivamente informare il proprio personale che dovrà attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite. Ove possibile l'impresa aggiudicatrice svolgerà le attività previste negli orari di minor presenza o in assenza del personale e degli utenti. In caso di presenza di personale l'impresa provvederà a predisporre le opportune procedure di segnalazione e delimitazione delle aree oggetto dell'intervento.
E' prevista chiusura di percorsi o di parti di edificio	L'attuazione degli interventi non deve creare ostacoli alla percorrenza dei luoghi non assoggettati all'intervento. Nel raggiungimento delle zone di lavoro, prestare la massima attenzione lungo i percorsi.	Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti.
Rischio da interferenza con altri appaltatori	Consegna del "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o	La committente, qualora siano presenti ditte appaltatrici / lavoratori autonomi, concordano un cronoprogramma dei lavori in modo da evitare le interferenze e informa, in caso di limitazioni all'accessibilità dei luoghi di lavoro, i dipendenti

	di apposita procedura se considerato necessario; DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) quando necessario.	dell'Azienda circa le modalità di svolgimento, anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi di mobilità o altro. I dipendenti dell'Azienda dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui svolgono i servizi appaltati ed attenersi alle indicazioni fornite, senza rimuovere le delimitazioni o la segnaletica posta. L'Azienda appaltatrice provvederà a segnalare le aree oggetto dell'intervento ed a segnalare alle altre imprese impegnate nei medesimi ambienti o in zone limitrofe l'impraticabilità di tali spazi. Qualora le lavorazioni eseguite dagli altri appaltatori non siano compatibili con le attività oggetto del presente appalto, queste ultime saranno differite nel tempo al fine di eliminare qualsiasi interferenza
Movimentazione di Mezzi o Automezzi della ditta appaltatrice	Consegna del "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o di apposita procedura se considerato necessario; DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) quando necessario.	Mezzi o Automezzi devono essere utilizzate solo dal personale autorizzato che ha ricevuto specifica formazione. Mezzi o Automezzi devono essere soggette a regolare manutenzione. Nel caso di compresenza di più automezzi per la consegna e lo scarico merci è necessario, per evitare interferenze, che ogni operatore attenda il proprio turno in funzione dell'ordine di arrivo senza interferire con le attività di scarico già in fase di espletamento nonché senza ostacolare la viabilità dei mezzi sanitari e/o privati
Rischio da interferenza con lavoratori, utenti legato all'esecuzione di movimentazione manuale dei carichi.	Prima di intraprendere qualsiasi operazione di movimentazione manuale dei carichi all'interno del padiglione, dovranno essere concordate, con il referente di sede, le sequenze di lavoro, le modalità di comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati.	Il trasporto dei materiali dovrà avvenire con cautela onde evitare urti con persone e cose, rispettando i percorsi previsti dal committente. Mantenere sempre la visibilità nella zona di transito.

Rischio da interferenza con lavoratori, utenti legato all'esecuzione di movimentazione dei carichi con ausili meccanici.	I mezzi di cui trattasi sono: carrelli, muletti idraulici, ecc. Durante lo svolgimento delle attività il personale addetto dovrà raccordarsi con il personale dell'Azienda committente affinché vengano tenute sgombrare le aree di passaggio. Il personale addetto dovrà inoltre assicurarsi della stabilità del carico trasportato e garantirsi spazi di movimentazione adeguati.	Il trasporto dei materiali dovrà avvenire a velocità adeguata e con cautele onde evitare urti con persone e cose, rispettando i percorsi previsti dal committente. Sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima: il peso del carico da movimentare deve essere compatibile con tale portata. Il personale non addetto alla movimentazione deve mantenersi ad adeguata distanza di sicurezza
Rischio da interferenza legato all'utilizzo di attrezzature proprie	Consegna del "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o di apposita procedura se considerato necessario; DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) quando necessario.	Nel caso di utilizzo di attrezzature di proprietà della ditta appaltatrice, le stesse dovranno essere conformi alle norme in vigore e la manutenzione dovrà essere idonea con quanto richiesto dalla casa produttrice della stessa attrezzatura, anche sotto la forma documentale. L'uso sarà esclusivo del personale della ditta appaltatrice.
Rischio da interferenza connesso all'emissione di rumore	Il disagio arrecato dal rumore durante l'esecuzione dei lavori inerenti l'installazione delle apparecchiature dovrà essere ridotto e non pericoloso.	Ove possibile l'impresa aggiudicatrice svolgerà le attività previste negli orari di minor presenza o in assenza del personale e degli utenti.
Rischio da interferenza connesso all'uso di componenti elettrici	Tutti gli impianti dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature oggetto dell'appalto sono conformi alle norme tecniche di riferimento, regolarmente controllati e verificati e tenuti in sicurezza.	L'impresa aggiudicataria dell'appalto deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alle norme (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione. Non devono essere usati cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose. L'impresa appaltatrice dovrà inoltre verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della

		conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori collegati al quadro.
Rischio d'interferenza connesso all'interruzione temporanea delle forniture elettrica	Consegna del "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Civico - Di Cristina - Benfratelli" e/o di apposita procedura se considerato necessario; Prima di interrompere la fornitura di energia elettrica ricevere l'autorizzazione dei responsabili della U.O. interessata	Eventuali interruzioni delle forniture andranno sempre concordate con i responsabili dell'Unità operativa presso cui avvengono le lavorazioni e con Servizio Tecnico dell'Azienda committente. La ditta aggiudicataria provvederà ad apporre apposita cartellonistica sui quadri comandi delle forniture interrotte, indicante la momentanea interruzione del servizio per lavori in corso.
Utilizzo di ponteggi, trabattelli	E' vietato passare nelle aree prossime al ponteggio. Le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle norme di sicurezza	Organizzare l'attività lavorativa in modo da garantire negli ambienti circostanti le zone di operazione le condizioni di sicurezza preesistenti. Concordare le modalità di esecuzione dei lavori per evitare danni al personale e agli utenti. Adottare idonea segnalazione visiva. Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro.
Utilizzo di fiamme libere	Le attrezzature da lavoro utilizzate devono essere dotate di tutti i dispositivi di sicurezza a norma di legge ed il prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio. Le attività lavorative necessitanti l'impiego di fiamme libere saranno precedute: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; dall'accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio; dalla verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente, anche, l'uso dei presidi	La lavorazione con fiamme libere è assicurata dalla presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori. Stoccare i prodotti infiammabili in locale separato e tenere sul luogo di lavoro il quantitativo strettamente necessario. Organizzare l'attività lavorativa in modo da garantire negli ambienti circostanti le zone di operazione le condizioni di sicurezza preesistenti. Concordare le modalità di esecuzione dei lavori per evitare danni o disagi al personale e agli utenti

	antincendio disponibili. Utilizzare DPI specifici	
Utilizzo di sostanze chimiche	Attenersi alle misure di sicurezza evidenziate dalle etichette poste sui contenitori. Manipolare con attenzione i contenitori al fine di evitare rotture, spandimenti, ecc.. In caso di sversamento o rottura accidentale di sostanze e contenitori apparecchi o parti di questi ultimi, avvisare immediatamente il responsabile, segnalando la tipologia di materiale che è stato versato e le eventuali reazioni. È vietato utilizzare direttamente le mani per raccogliere questo materiale. Utilizzare DPI specifici. Al termine del lavoro, rispettare elementari norme igieniche, ad esempio lavarsi le mani, anche se protette da guanti durante l'esecuzione dell'intervento.	Utilizzare correttamente le sostanze chimiche in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti. I prodotti chimici ed i loro contenitori non dovranno essere lasciati incustoditi; i contenitori dovranno essere smaltiti secondo le normative vigenti. L'introduzione di eventuali prodotti diversi da quelli utilizzati, dovrà essere preventivamente autorizzata dalla committente. Informare il personale sugli interventi da effettuare e adottare le eventuali protezioni, conservare i prodotti separati e mantenerli in maniera corretta. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.
Produzione di polveri	Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta, in polvere o fibrosi e nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e la diffusione di tali emissioni sarà ridotta al minimo utilizzando tecniche ed attrezzature specifiche. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi saranno sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri o di fibre presenti superasse i limiti tollerati ed in ogni caso nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, saranno forniti ed utilizzati indumenti di lavoro	Concordare gli interventi con la direzione dei lavori e con i responsabili delle attività. Informare il personale sugli interventi da effettuare ed adottare le eventuali protezioni. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.

	protettivi e DPI idonei alle attività (maschere a filtro).	
Produzione di fumi	Nelle lavorazioni che prevedono lo svilupparsi di fumi si deve garantire una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli/barriere. I lavoratori saranno forniti di indumenti di lavoro protettivi e DPI idonei alle attività svolte.	Concordare gli interventi con la direzione dei lavori e con i responsabili delle attività. Informare il personale sugli interventi da effettuare ed adottare le eventuali protezioni. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette sostanze.
Rischio da radiazioni ionizzanti/non ionizzanti	Il personale addetto agli interventi negli ambienti specificati in queste aree di attività dovrà presentarsi al Responsabile della relativa Unità Operativa per ricevere informazioni circa eventuali specifiche attenzioni o precauzioni da adottare durante lo svolgimento del lavoro. Il personale addetto agli interventi negli ambienti con radioisotopi dovrà inoltre indossare guanti monouso e avere cura di non toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso, né bottiglie e contenitori vari, inclusi i frigoriferi, che siano contrassegnati con il simbolo del materiale radioattivo. E' fatto divieto di fumare. Nel caso di spandimento di sostanze radioattive, avvertire immediatamente il responsabile attività/servizio, e il proprio responsabile. Il personale non deve invadere le zone delimitate da apposita segnaletica senza autorizzazione.	Organizzare l'attività lavorativa in modo da garantire negli ambienti circostanti le zone di operazione le condizioni di sicurezza preesistenti. Rispettare le segnalazioni e non accedere alle zone di operazione della ditta appaltatrice durante i lavori
Rischio di incendio	La struttura è dotata di presidi antincendio (impianti rilevazione automatica incendi, estintori a polvere e a CO₂ idranti ed impianti a spegnimento automatico questi nei locali tecnici).	La Ditta deve osservare quanto previsto nel D.M. 10/03/98 in particolare le misure di tipo organizzativo e gestionale quali: - Rispetto dell'ordine e della pulizia; - Informazione e formazione dei

	I percorsi di esodo sono indicati con apposita segnaletica di colore verde. In tutti i luoghi di lavoro della Azienda Ospedaliera sono presenti lavoratori specificamente formati che agiscono conformemente a piani di emergenza ed evacuazione, in caso di incendio.	propri lavoratori; - Controllo delle misure e procedure di sicurezza inerenti il rischio incendio. Occorrerà evitare in particolare: - L'accumulo dei materiali combustibili e/o infiammabili; - L'ostruzione delle vie d'esodo; - L'uso di sorgenti di innesco e di fiamme libere; - Il blocco delle porte tagliafuoco (REI) dei compartimenti antincendio con cunei o altri mezzi che ne impediscano la chiusura vanificandone con ciò la funzione protettiva.
Rischio di esposizione ad atmosfera sottossigenata e/o sovraossigenata, ovvero esposizione ad atmosfera contenente gas pericoloso per la salute e la sicurezza..	Tale rischio è ipotizzabile a seguito di guasto degli impianti di erogazione e controllo, errate manovre, urti o sversamenti accidentali nei locali (criobanca, depositi bombole, laboratori, ecc.) dove può accedere personale della ditta, personale dell'ARNAS o altro personale. Adottare precauzioni ed idonei DPI nel caso di intervento a seguito di chiamata per attivazione di segnalatori di deplezione di ossigeno o sovraossigenazione. Per i locali in cui vi sia il citato rischio la ditta dovrà dare indicazioni all'ARNAS circa le misure da adottare (ad esempio impianti di rilevazione e di segnalazione ottica ed acustica). La ditta dovrà inoltre provvedere a redigere apposite procedure di accesso e di emergenza e concordarle con l'ARNAS.	L'ARNAS informa i propri dipendenti ed i titolari delle altre ditte sui rischi e sulle procedure da adottare.

12. ALTRE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE:

DISPONIBILITÀ DI SERVIZI IGIENICI, MENSA, SPOGLIATOI:

Servizi Igienici: gli operatori della ditta appaltatrice possono usufruire dei servizi igienici per il pubblico presenti presso la struttura.

Spogliatoi:

Necessari:

- ☒ SÌ
☐ NO

PRIMO INTERVENTO DI PRONTO SOCCORSO/CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO:

Presso tutte le strutture aziendali non ospedaliere vi è presenza di una cassetta di pronto soccorso che può essere utilizzata all'occorrenza dal personale della ditta appaltatrice.

Si concorda che ogni tipo di infortunio ai propri collaboratori, sarà trattato presso la sede del Pronto Soccorso.

COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PER COMUNICAZIONI INTERNE/ESTERNE:

L'Impresa Appaltatrice deve assicurare che i propri collaboratori siano dotati di apparecchi telefonici portatili, verificando precedentemente che tali mezzi di comunicazione funzionino correttamente (captare il segnale) e non generino interferenze con le apparecchiature elettromedicali.

Presso le aree in cui non è possibile, per problemi di interferenza con le apparecchiature elettromedicali, l'uso dei telefoni cellulari, è esposta apposita segnaletica.

In ogni caso l'uso di apparecchiature radioricevitori portatili da parte del personale dipendente dall'appaltatore dovrà essere preventivamente autorizzato dal Servizio Tecnico – Ingegneria Clinica del committente per escludere possibili interferenze radio con le apparecchiature elettromedicali attive nelle strutture sanitarie.

ATTREZZATURE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA COMMITTENTE MESSE A DISPOSIZIONE DELL'APPALTANTE CON L'EVENTUALITÀ DELL'USO PROMISCUO:

- ☐ PREVISTO
☒ NON PREVISTO

Se previsto utilizzo identificare:

LUOGHI PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI:

- ☐ PREVISTO
☐ NON PREVISTO

Se previsto :

Il Responsabile di Procedimento o suo delegato, di concerto con il Responsabile dei Servizi Tecnici ha individuato aree di stoccaggio temporaneo dei materiali della ditta appaltatrice;

Il committente non si assume responsabilità per eventuali manomissioni, danneggiamenti di qualsiasi natura e furti delle attrezzature depositate.

Non si devono utilizzare spazi diversi per il deposito di materiali e attrezzature di lavoro da quelli indicati dal Responsabile del Servizio Gestore o dal suo delegato.

Si ricorda che è assolutamente VIETATO FUMARE IN TUTTI IL LOCALI dell'Azienda; qualora si fumasse all'esterno il mozzicone deve essere accuratamente spento, prima di gettarlo nei contenitori.

PIANO DI EMERGENZA E/O COMPORTAMENTO DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA:

Qualora si verificasse un'EMERGENZA il personale delle ditte esterne oltre a chiamare tempestivamente il centralino dell'Ospedale al numero di telefono che è riportato anche sui cartelli affissi a parete:

- ☒ Per garantire l'avvio delle procedure di emergenza per gli interni
- ☒ Per garantire le aperture degli accessi
- ☒ Per permettere di avvisare le altre imprese esecutrici presenti nei locali.

E' assolutamente VIETATO il bloccaggio/chiusura con catena o altri sistemi delle porte resistenti a fuoco quali USCITE DI SICUREZZA.

Qualora dovesse esserci un'emergenza soprattutto causata da fumo oltre ad avvisare tempestivamente si esce dai locali della struttura andando via attraverso le scale esterne/interne presenti fino a raggiungere un luogo sicuro, non utilizzare assolutamente gli ascensori in funzione se non quelli per le emergenze.

L'eventuale rientro al lavoro verrà impartito dal responsabile della struttura dopo aver verificato con gli organi di competenza la fattibilità del ritorno.

Tutte le procedure di sicurezza che il personale della ditta appaltatrice dei lavori deve seguire in caso di emergenza sono riportate nel Piano di emergenza realizzato dal Committente.

Attenersi, in ogni caso, a quanto indicato sul documento "Documento informativo rivolto a tutte le imprese chiamate ad operare all'interno delle strutture dell'azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico e Benfratelli, G. Di Cristina e M. Ascoli" estratto del Documento di Valutazione dei Rischi (*art. 17 e art. 28 D. Lgs. 81/08*). In tale documento vengono elencati i principali rischi lavorativi presenti nelle attività e quanto messo in opera per il miglioramento della sicurezza e salute dei dipendenti e lavoratori in appalto o contratto d'opera.

ZONE INTERESSATE ALLA LAVORAZIONE:

Non è consentito nei locali dove si lavora, accumulo di materiali combustibili/infiammabili; in specifico con le attrezzature di lavoro non si devono ostruire le vie di esodo, i corridoi e i percorsi.

Tali materiali usati per il lavoro devono essere rimossi non appena terminati i lavori.

ACCESSO CONTROLLATO:

Ogni accesso ai reparti ospedalieri ed ai servizi diagnostici deve essere preventivamente autorizzato dal responsabile di reparto o da suo sostituto.

IL CONTROLLO DELL'UTILIZZO DEI DPI:

La ditta appaltatrice tramite il Datore di Lavoro, i Dirigenti ed i Preposti deve:

- consegnare i DPI personali ai propri dipendenti;
- informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI;
- provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie che devono avvenire nel minor tempo tecnico possibile in caso di deterioramento o smarrimento

13. COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto".

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

- garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali;
- procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza dei lavori oggetto di contratto:

Importo appalto compreso costo della manodopera: € 21.938.008,33 (oltre oneri ed IVA)

Oneri di sicurezza: € 8.200,00, come di seguito specificati:

Tipo di intervento	Descrizione voce	Unità di misura	Quantità	Costo unitario	Costo totale
Coordinamento	Riunioni periodiche	h	2 h/ trimestre per 3 persone = 144	50	€ 7.200,00
Segnaletica di sicurezza	Costo di utilizzo cartellonistica e dissuasori	corpo			€ 1.000,00
TOTALE (5 + 1 anni)					€ 8.200,00

14. CONCLUSIONI

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), è stato redatto con riferimento alla Legge 3 agosto 2007, n. 123 e al suo regolamento di attuazione D.L. 81/08.

In tale documento sono indicate le misure di cooperazione e di coordinamento con l'appaltatore ai fini della eliminazione delle interferenze.

Il presente documento di valutazione dei rischi da interferenza viene preso in consegna dal responsabile unico del procedimento committente (RUP) affinché sia inserito nella documentazione di contratto.

La ditta Appaltatrice deve consegnare alla parte Committente estratto del proprio Documento di Valutazione dei rischi (ex. Art. 17 e 28 D.lgs.81/08) dove sono elencati i rischi connessi all'attività oggetto dell'appalto.

Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto nel caso vengano ravvisate criticità o interferenze non considerate in sede di stesura del presente DUVRI, sia da parte del committente che da parte dell'appaltatore, il presente documento dovrà essere riformulato, integrandolo con le specifiche valutazioni e le relative misure di prevenzione e protezione.

Inoltre, la ditta appaltatrice si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro e ad effettuare la valutazione dei rischi per la propria impresa, nonché ad esprimere l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla alla stazione appaltante, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.

L'impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

15. FIRME PER APPROVAZIONE

Figure	Nominativo	Firma
Datore di lavoro/ Committente		
Datore di lavoro dell' Appaltatore		

Palermo, lì